



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2563/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/45/2024

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, intestata alla ditta Ribaudò Claudio, con sede legale e attività di autocostruzione con verniciatura e carteggiatura in Viale Europa n. 435, Fg. 21 p.lla 1460 nel Comune di Misilmeri (PA).

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 08/05/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato con D.D. n. 5912 del 21.12.23, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario Istruttore Dott.ssa L. Di Franco). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- Il Sig. Ribaud Claudio, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, con sede legale in Viale Europa n. 435 nel Comune di Mislmeri (PA), ha presentato al SUAP del Comune di Misilmeri (d'ora in poi denominato "SUAP"), l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'autorizzazione allo scarico dei reflui, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex-art. 272 del D. Lgs. 152/06 e la valutazione di impatto acustico, per l'attività di autocarrozzeria con verniciatura e carteggiatura da svolgere in Viale Europa n. 435, Fg. 21 p.lla 1460 nel Comune di Mislmeri (PA);
- Con nota prot. n. 15575 del 15.02.24, acquisita al ns. prot. n. 12444 del 15.02.24, il SUAP ha trasmesso l'istanza sopra citata, che è stata completata con nota acquisita al ns. prot. n. 16193 del 28.02.24;
- Con nota prot. n. 20577 del 13.03.24 questo Ufficio ha preso atto della richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 del D. Lgs. 152/06;
- Con nota prot. n. 42929 del 06.05.24 il SUAP ha espresso parere favorevole allo scarico dei reflui in fognatura, ha preso atto della valutazione di impatto acustico e ha espresso parere di conformità edilizio urbanistica dello stabilimento e dei camini di emissione in atmosfera;

Considerato che:

- l'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata dalla Ditta e la documentazione prodotta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie;

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la valutazione di impatto acustico.

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a), lettera d) e lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 intestata alla ditta Ribaud Claudio, con sede legale e attività di autocarrozzeria con verniciatura e carteggiatura in Viale Europa n. 435, Fg. 21 p.lla 1460 nel Comune di Misilmeri (PA), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n° 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati:

Autorizzazione allo scarico:

- Lo scarico dei reflui domestici avverrà nella fognatura dinamica comunale di Viale Europa, in conformità alla planimetria allegata ed agli elaborati tecnici prodotti;
- Lo scarico dei reflui deve rispettare i limiti stabiliti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- I pozzetti devono essere mantenuti ispezionabili e campionabili;
- Tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;
- Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali, a quelle integrative di attuazione, anche se più restrittive che saranno eventualmente emanate dalle Autorità competenti;
- La ditta dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso e dovrà notificare al Comune di Misilmeri ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché di quello sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- Il Comune si riserva di effettuare, all'interno dell'immobile, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- A seguito dell'avvio dell'attività e comunque non oltre trenta giorni da tale data dovranno essere effettuate analisi del refluo mediante prelievo da pozzetto di campionamento e le stesse dovranno essere trasmesse all'UTC del Comune di Misilmeri;

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/95 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”:

- Per quanto riportato nella relazione fonometrica resa ai sensi della L. 447/95, a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

Le emissioni in atmosfera derivano dall'attività di autocarrozzeria con verniciatura e carteggiatura svolta presso lo stabilimento sito in Viale Europa n. 435, Fg. 21 p.lla 1460 nel Comune di Misilmeri (PA), come da planimetria allegata.

Nell'esercizio di tale attività **la Ditta deve rispettare gli adempimenti e le prescrizioni** di cui ai

modelli allegati all'istanza di adesione, parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 135 del 09.12.09, già sottoscritti dalla ditta per accettazione, nonché **i limiti e le prescrizioni di seguito riportati:**

1) Punti e limiti di emissione in atmosfera

Punto di emissione	Provenienza	Impianto di abbattimento	Portata Nm ³ /h	Inquinanti	Limiti
E1 (h=16,00 m)	Verniciatura - Essiccazione	Filtri a tessuto e carboni attivi	10.000	polveri	< 3 mg/Nm ³
				S.O.V.	< 50 mg/Nm ³
				Tabella D ⁽¹⁾ Classe I, Allegato I, parte II, punto 4, Parte V D.Lgs. 152/06	< 5 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 25 g/h
				Tabella D ⁽¹⁾ Classe II, Allegato I, parte II, punto 4, Parte V D.Lgs. 152/06	< 20 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 100 g/h
				Tabella D ⁽¹⁾ Classi III-IV-V, Allegato I, parte II, punto 4, Parte V D.Lgs. 152/06	
E2 (h=16,00 m)	Carteggiatura - Levigatura	Filtri a tessuto	300	Polveri	< 40 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 0,1 Kg/h

⁽¹⁾ Le sostanze vanno ricercate in relazione alla composizione delle materie prime utilizzate nella fase di verniciatura: in caso di presenza di tali sostanze, devono essere rispettati i limiti imposti dalla normativa richiamata in base alla Classe di appartenenza. L'assenza di dette sostanze deve essere attestata con dichiarazione.

I suddetti limiti si riferiscono ad un'ora di funzionamento di ciascun impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Le caratteristiche ed il posizionamento della sezione di misurazione, il numero minimo di punti di misurazione nonché le caratteristiche della piattaforma a servizio del campionamento devono essere conformi alle norme UNI vigenti.

Il Gestore dello stabilimento deve assicurare "in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento" ai sensi dell'art. 269 comma 9 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 183/17.

Nello stabilimento, non devono essere utilizzati prodotti contenenti le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, e/o sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.

La Ditta dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione dei sistemi di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza.

2) **Il gestore dello stabilimento**, ai sensi dell'art. 269 comma 6 del D. Lgs. 152/06, **come sottoscritto al MOD. 2 dell'istanza di autorizzazione**, dovrà rispettare le seguenti **prescrizioni**:

- Comunicare, almeno 15 giorni prima, a questa Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Misilmeri, la data di messa in esercizio coincidente con la messa a regime dell'impianto.
- Effettuare in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata,

decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate.

- Inviare a questa Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Misilmeri, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate.
- Effettuare il campionamento delle emissioni con cadenza annuale a far data dalla messa a regime degli impianti, con un preavviso di almeno 15 gg. a questa Città Metropolitana di Palermo ed all'A.R.P.A. Sicilia.
- Inviare agli stessi Enti, entro 60 giorni dal campionamento, i risultati delle analisi, firmati da un professionista abilitato. Le relazioni di analisi, di cui copia deve essere tenuta presso lo stabilimento e resa disponibile agli Organi di controllo, dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con il D.A. n. 31/17 del 25/01/99 e dall'A.R.P.A. Sicilia con nota prot. n. 9986773 del 07.01.2010.
- I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione prescritti sono quelli dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.L.vo n. 152/06.
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo.
- In caso di anomalie o guasti degli impianti produttivi tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto produttivo nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Palermo, ad ARPA Sicilia ed al Comune di Misilmeri le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- In caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici annuali o in caso di fermo prolungato dell'impianto, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva, giustificando adeguatamente il mancato adempimento.
- Lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive, evitando che si generi nocimento all'ambiente circostante, garantendo la salubrità e la sicurezza durante l'esercizio dell'attività.
- Lo stabilimento deve essere realizzato conformemente al progetto presentato per il rilascio dell'AUA.
- La Città Metropolitana di Palermo e l'A.R.P.A. Sicilia, ciascuna per le proprie competenze, effettueranno l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle norme vigenti.
- Una copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta presso lo stabilimento oggetto della presente autorizzazione, per eventuali controlli.
- E' fatto obbligo al gestore di adeguare l'impianto con l'evolversi della normativa di settore, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm. e ii.

- **L'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>**

3. Dare atto che:

- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n° 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;**
- Il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del **rinnovo** della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno **sei mesi** prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n° 59 del 13.03.2013;
- L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n° 59/2013, all'autorità competente;
- L'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- La mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività sopra descritta, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
- **Sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
- **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n° 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**

4. Di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al

controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;

5. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi della presente Determinazione, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'